

La Corte:

sulle eccezioni e richieste formulate da ciascuna parte, analiticamente indicate nei verbali di trascrizione delle udienze del 7 e 12 novembre 2018 e sinteticamente riportate nei verbali manoscritti di udienza;

rilevato che, a seguito dell'avvenuta esclusione della posizione dell'imputato Espinosa Bravo Pedro Octavio, dal presente procedimento, disposta con ordinanza pronunciata l'8 ottobre 2018 e del decesso degli imputati Luis Garzia Meza Tejada, Juan Manuel Guillermo Sepulveda Contreras, Sergio Victor Arellano Stark e Luis Joaquin Ramirez Pineda deve disporsi l'estromissione delle parti civili costituite solo nei confronti dei predetti imputati, per essere venuto meno il rapporto processuale (Sez. 1, Sentenza n. 36220 del 29/09/2010 Ud. (dep. 11/10/2010) Rv. 248291, Sez. 4, Sentenza n. 49457 del 08/01/2003 Ud. (dep. 31/12/2003) Rv. 227069);

rilevato che all'udienza del 12.03.15 è stata disposta l'esclusione dal processo dell'associazione "Abuelas de Plaza Mayo";

rilevato che, con riguardo all'eccezione, sollevata dalla difesa di Aguirre Mora Daniel (Arnoldo) e Luco Astroza Carlos di tardività dell'appello presentato dal Procuratore Generale, l'art. 548 comma 3 c.p.p. prevede la comunicazione in ogni caso dell'estratto della sentenza al Procuratore Generale presso la Corte di Appello (per l'ovvia ragione che questi non partecipa al processo di primo grado) affinché possa decorrere, da tale data, il termine per la presentazione dell'appello;

rilevato che la sentenza di primo grado è stata notificata all'Ufficio del Procuratore Generale il 27.04.17, che, di conseguenza, il termine di 45 giorni sarebbe scaduto l'11.06.17 (domenica) e che il primo giorno utile, non festivo, effettivamente, è stato quello del 12.06.17, data di deposito dell'appello del P.G.;

rilevato con riguardo alla doglianza di omesse conclusioni del P.M. e del P.G., nei rispettivi atti di appello, che il P.M. nel suo atto di appello del 15 maggio 2017 ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado laddove ha assolto gli imputati indicati ad eccezione di Chavez Dominguez Ricardo Eliseo, per il quale già in primo grado l'accusa aveva chiesto l'assoluzione;

rilevato che il P.G., nel proprio atto di appello, ha chiesto la condanna degli imputati assolti e per Ramirez Ramirez e Valderhima il riconoscimento delle aggravanti e la condanna dei predetti anche per il



delitto previsto e punito dall'art. 630 c.p. avanzando la stessa richiesta nei confronti di tutti gli altri imputati;

sull'eccezione presentata, con memoria depositata in cancelleria, dalla difesa degli imputati Chavez Dominguez Ricardo Eliseo; Gavazzo Pereira José Horacio, Larcebeau Aguirre Garay, Juan Carlos, Maurente Mata Luis Alfredo e Mato Narbondo di mancanza della condizione di procedibilità nei confronti dell'imputato Larcebeau;

rilevato che nella richiesta di procedimento del 12.11.98 del Ministro della Giustizia è fatto esplicito riferimento "ai reati di omicidio o quelli emergenti dall'attività di indagine" ;


rilevato che per il combinato disposto degli artt. 129, 122 e 123 c.p., la richiesta dell'Autorità è irrevocabile e si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato;

sull'eccezione, sollevata dalle difese di Moreno Vasquez Orlando, Vasquez Chahuan Manuel (Abraham), Ramirez Ramirez Hernan Jeronimo, Valderrama Ahumada Rafael Francisco, Aguirre Mora Daniel (Arnoldo) e Luco Astroza Carlos della irrituale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana alle vittime dei reati oggetto del presente procedimento, presentata, evidentemente, non dai diretti interessati ma da persone diverse, in vista del presente procedimento, non legittimate -trattandosi di richiesta di riconoscimento di un diritto personalissimo, di altri- e sprovviste di delega nonché sull'eccezione di insussistenza del requisito della cittadinanza italiana in capo alle vittime dei reati del presente procedimento sollevata, con memoria depositata in cancelleria, dal difensore di Chavez Dominguez Ricardo Eliseo; Gavazzo Pereira José Horacio, Larcebeau Aguirre Garay, Juan Carlos, Maurente Mata Luis Alfredo e Mato Narbondo;

rilevato che la materia dell'acquisto o perdita della cittadinanza è regolata dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 91 che, all'art. 1 ha fissato il principio secondo il quale "E' cittadino per nascita il figlio di padre e di madre cittadini" e, al successivo articolo 17, richiamando espressamente le disposizioni dell'art. 8 della L.555/1912 ha subordinato la perdita della cittadinanza italiana a un'esplicita rinuncia anche da parte di colui che abbia acquisito , senza concorso di volontà propria, una cittadinanza straniera;

rilevato, ancora, che con l'art. 26 è stata espressamente abrogata la Legge 13.06.1912, n. 555 e ogni altra disposizione incompatibile con i principi sopra enunciati;

rilevato, pertanto, che non può contestarsi la sussistenza della cittadinanza italiana in capo a tutte le vittime dei reati oggetto del presente procedimento, salvo esplicita rinuncia, da parte dei predetti, il cui onere di prova incombe sulla parte che ha sollevato l'eccezione;

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive initial followed by the number '2'.

rilevato che, alla luce di quanto premesso, non si pone un problema di legittimazione delle persone -ove diverse dagli interessati- che hanno richiesto, alle Autorità competenti, il rilascio della certificazione attestante la cittadinanza italiana delle persone scomparse, rivestendo, la detta certificazione, natura di atto dichiarativo-ricognitivo di una situazione di fatto, sussistente "iure sanguinis";

rilevato, in ogni caso, che è l'Autorità preposta al rilascio della certificazione competente a valutare, in via preliminare, la legittimità della richiesta e che non ha alcuna incidenza su di essa, la finalità -strumentale al presente processo- perseguita dal richiedente;

sull'eccezione di illegittimità costituzionale, sollevata dalle difese di Moreno Vasquez Orlando, Vasquez Chahuan Manuel (Abraham), Ramirez Ramirez Hernan Jeronimo, Valderrama Ahumada Rafael Francisco; Aguirre Mora Daniel (Arnoldo) e Luco Astroza Carlos dell'art. 576 c.p.p., nella parte in cui non prevede l'inammissibilità dell'appello della parte civile, per i soli interessi civili, presentato avverso l'imputato assolto in primo grado;

rilevato che non risultano indicati gli articoli della Costituzione che sarebbero violati dalla disposizione di legge indicata;

rilevato che, nel procedimento in oggetto il P.M. e il Procuratore Generale hanno chiesto la riforma della sentenza di primo grado con riguardo alle assoluzioni pronunciate nei confronti di tutti gli imputati non condannati in primo grado, ad eccezione di Chavez Dominguez Ricardo Eliseo per il quale l'accusa, in quella sede, aveva chiesto l'assoluzione;

rilevato che, in conseguenza dell'appello dei rappresentanti della pubblica accusa, l'interesse delle parti civili a partecipare al processo è concreto e attuale
Sez. 3, Sentenza n. 15902 del 03/03/2016 Ud. (dep. 18/04/2016);

sulla richiesta di traduzione in lingua comprensibile agli imputati, dell'atto di appello del Procuratore Generale, avanzata dal difensore di Aguirre Mora Daniel (Arnoldo) e Luco Astroza Carlos;

rilevato, che pur interpretando estensivamente l'art. 143 c.p.p. che non contempla tale atto tra quelli per i quali è disposta la traduzione a beneficio dell'imputato che non comprende la lingua italiana, va, tuttavia, osservato che l'imputato che non partecipa attivamente al processo e che si avvale della notificazione degli atti al proprio difensore non subisce alcun danno dalla mancata traduzione (Cass. Pen., sez. VI, 22.10.09, T., n. 7644, in Diritto e Giustizia 2010; Cass. Pen. Sez. VI, 11.06.09, Anglani e altro, n. 28010, in C.P. 2011, 6 pag. 2296; Cass. Pen. Sez. VI, 13.11.07, Homrani, in CED 238224);



sull'eccezione di ne bis in idem, sollevata dal difensore di Chavez Dominguez Ricardo Eliseo; Gavazzo Pereira José Horacio, Larcebeau Aguirre garay Juan Carlos, Maurenate Mata luis Alfredo e Mato Narbondo Pedro, essendo stati, i predetti imputati, già giudicati per i medesimi fatti, in Uruguay;

rilevato che l'Uruguay non fa parte dell'Accordo Schengen che, all'art. 54 ha formalizzato il divieto di ne bis in idem;

rilevato, peraltro, che non risultano dimostrati i presupposti (identità dell'imputato e identità del fatto storico nei suoi elementi caratterizzanti: tempo del commesso reato, condotta e generalità dei deceduti) per l'operatività del principio invocato dal difensore (Corte Cost. 200/2016);

rilevato che i tre documenti (il primo a firma Gavazzo e gli altri due a firma Arab) allegati nell'atto di appello del Procuratore Generale del 12.06.17 sono ammissibili e rilevanti ai fini del decidere;

sulla richiesta, presentata dal P.M, all'udienza del 07.11.18, di esame testimoniale solo a completamento e non per rinnovazione dei testi:

José Barbosa ud. 21.04.16 (Fusna e S2);

Batrix Cristina ud. 20.10.15;

Rosa Barreixs ud. 20.10.15;

Carlos Alberto Dosil ud. 13.05.16;

Mirta Rodriguez ud. 20.10.15;

Carlos Osorio ud. 20.05.15 + materiale documentale prodotto in quella udienza;

Martin Graz;

Dott.ssa Barrera (consulente della Procura – sui documenti della CIA);

rilevato che la richiesta è tardiva, ai sensi dell'art. 603 comma 1 c.p.p. perché non indicata nell'atto di appello del 15 maggio 2017 ed è stata presentata, per la prima volta, oralmente, solamente all'udienza del 7 novembre 2018;

rilevato, peraltro, che tale richiesta non può essere ricondotta nell'ambito della disciplina introdotta con l'art. 603 comma 3 bis stesso codice atteso che il P.M. non ha messo in discussione l'attendibilità dei testi richiesti ma solamente ha chiesto il rinnovo dell'esame dei predetti a fini di integrazione del materiale probatorio acquisito agli atti;

rilevato che, con richiesta presentata ai sensi dell'art. 585 comma 4 c.p.p., il difensore della parte civile Garcia Dossetti Soledad ha chiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso l'escussione dei testi -sentiti in primo grado- Mirta Guianze, Rosa Barreix, Rubi Veliz Galeano e Wilson Falero e, in caso di diniego, l'escussione dei soli testi Rubi Veliz Galeano e Wilson Falero in quanto ritenuti in grado di addurre nuovi elementi al compendio probatorio già acquisito;



rilevato che l'ammissione dei testi, ai sensi dell'art. 603 commi 1 e 2 c.p.p., è soggetta alla condizione, da parte del giudice, di non essere in grado di decidere allo stato degli atti;

rilevato che tale condizione non ricorre;

rilevato che con istanze depositate in cancelleria il 05.10.18 e il 06.11.18, l'Avv. Speranzoni, nell'interesse dei propri assistiti, ha chiesto, quale nuova prova sopravvenuta, l'audizione dei testi Alex Lebel, Juan Andres Gonzales, Prof. Felipe Michelini, Dr. Hector Diaz, Fabian Hernandez Muniz, Fabiana Larrobla, Prof Alvaro Rico; Martin Tomas Gras, Mercedes Soiza Reilly, Dr. Ricardo Perciballe, José Antonio Uriarte Fort, Raul Victor Martin Babuglia e Juan Andres Gonzales;

rilevato che, anche in questo caso, non ricorre la condizione della impossibilità del giudice a decidere;

rilevato che la produzione documentale dell'Avvocato Speranzoni ha a oggetto nuove prove acquisite dopo la pronuncia delle sentenza di primo grado, come attestato da ciascuna Autorità che ne ha rilasciato copia e che essa è ammissibile e rilevante ai fini del decidere ad eccezione della lettera manoscritta, a firma Troccoli, avente a oggetto l'informativa su Alfredo Astiz e la consulenza grafica disposta sulla sottoscrizione presente in tale scritto;

quanto alle istanze istruttorie presentate, in data odierna, dall'Avv. Galiani, rilevato che la documentazione esibita è in lingua spagnola e necessita di traduzione;

rilevato, pertanto, in accoglimento delle osservazioni dei difensori degli imputati, che la valutazione sulla sua acquisizione potrà essere compiutamente effettuata a traduzione eseguita e che solo all'esito potrà valutarsi anche l'ammissibilità dell'escussione dei testi oggi indicati;

P.Q.M.

-Dispone l'estromissione delle parti civili:

Canales Maino Margarita (capo O1);

Tellier del Valle Guillermo Leon, Pres. E I.r. Partito Comunista del Cile (capo N1);

Mariana Guzman Nunez (capo N1);

Jaime Andres Donato Guzman (capo N1);

Donato Guzman Ivan Patricio (capo N1);

Nelson Esteban Donato Guzman (capo N1);

Donato Guzman Maurizio Claudio (capo N1);

Mariana e Margarita Maino Canales (capi N1 e O1);

Lorena Soledad Gloria Pizarro Sierra -AFDD;

Maria e Silvia Bellizzi (capo C2);



Ivonne Rina Belvederessi Munoz;
Lucia Giordano;
Marta Beatriz Giordano capo E1;
Mirian Alicia Giordano capo E1;
Maria e Mercedes Campiglia;
Nidia Edith Landi;

-dispone l'esclusione dal processo dell'associazione "Abuelas de Plaza Mayo";

-rigetta l'eccezione di tardività dell'appello presentato dal Procuratore Generale;

-rigetta l'eccezione della mancanza delle conclusioni nell'appello del P.M. e del P.G.;

-rigetta l'eccezione di mancanza della condizione di procedibilità;

-rigetta l'eccezione di irrituale richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana delle vittime dei reati oggetto del procedimento;

-dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione all'art. 576 c.p.p;

rigetta la richiesta di traduzione in lingua comprensibile agli imputati, dell'atto di appello del Procuratore Generale;

rigetta la richiesta del P.M. di parziale rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale attraverso la nuova escussione dei testi indicati in parte motiva;

rigetta l'eccezione di bis in idem come rappresentata in parte motiva;

dispone l'acquisizione dei tre documenti, allegati, in copia all'atto di appello del Procuratore Generale previa traduzione in lingua italiana;

rigetta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale presentata nell'interesse della parte civile Garcia Dossetti Soledad;

rigetta la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, mediante l'escussione dei testi indicati in parte motiva, presentata dall'Avv. Speranzoni;




-dispone l'acquisizione agli atti della documentazione prodotta dall'Avvocato Speranzoni con le eccezioni specificate in parte motiva della presente ordinanza;

riserva la decisione sulle istanze oggi avanzate dall'Avv. Galiani all'udienza del 21 gennaio 2019, cui rinvia il processo.

Roma, 21 dicembre 2018

Il Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'D. P. G. G. G.', written in a cursive style.